

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV  
n. 21-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

CONTRO IL SENATORE

**RAIMONDO GALUPPO**

**per i reati di cui agli articoli 81 e 648 del codice penale, nonché 81 del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (ricettazione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

**il 25 luglio 1992**

---

**Comunicata alla Presidenza il 23 dicembre 1992**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 17 luglio 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Galuppo, per i reati di cui agli articoli 81 e 648 del codice penale, nonché 81 del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (ricettazione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

In data 25 luglio 1992 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 28 luglio 1992 e deferita alla Giunta il 7 settembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'11, 12, 17, 19 e 25 novembre 1992.

Il senatore Galuppo è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta dell'11 novembre 1992, nel corso della quale ha presentato memorie scritte.

Secondo il P.M. richiedente, indagini fondate principalmente su intercettazioni telefoniche e tra presenti avrebbero consentito di accertare l'esistenza nel Veneto di un vasto accordo politico per l'imposizione e la spartizione di «tangenti» su numerosi appalti pubblici da eseguirsi nel territorio regionale. L'accordo sarebbe stato stretto in sede politica tra la corrente dorotea della DC e la corrente demichelisiana del PSI del Veneto; protagonisti della vicenda sarebbero stati quindi, per la componente democristiana, Franco Alberto Ferlin, nel quale i magistrati individuano l'«uomo di fiducia» e/o «il segretario personale» del senatore Carlo Bernini e, per la componente socialista, Giorgio Casadei, omologo «fiduciario» dell'onorevole Gianni De Michelis. All'illecito patto avrebbero partecipato numerosi imprenditori concordi e nel rispettare l'impegno assunto verso i politici e nel ripartirsi tra loro i singoli appalti secondo criteri

predeterminati e concordati anch'essi in sede politica.

L'accordo avrebbe avuto ampia esecuzione con specifico riguardo a numerosi appalti pubblici tra cui quelli aventi ad oggetto gli interventi tesi alla depurazione delle acque dall'atrazina normati dalla legge 5 aprile 1990, n. 81.

Dalle anzidette indagini, i cui risultati sarebbero stati confermati da dichiarazioni confessorie e chiamate in correità rese da numerosi indagati in sede di interrogatorio, sarebbe risultato che per iniziativa del Ferlin una parte delle tangenti relative agli appalti per gli interventi di depurazione delle acque dall'atrazina sarebbe stata destinata in favore di una componente del PSI veneta diversa dalla corrente demichelisiana. Sarebbe così avvenuto che al senatore Galuppo sarebbero state versate:

lire 80 milioni da Facco Giovanni, mandatario di Maltauro Enrico, Presidente della Impresa costruzioni Maltauro S.p.A., in Vicenza nel giugno-luglio 1991;

lire 50 milioni dallo stesso Facco, in Roma nel febbraio-marzo 1992;

lire 100 milioni da Giuseppe Maltauro, Presidente della Cosma S.p.A., in Vicenza nel settembre 1991.

Per la percezione di tali somme al senatore Galuppo i magistrati veneziani contestano il reato di ricettazione, evidentemente ritenendo già all'interno della prospettiva accusatoria che il senatore Galuppo non abbia partecipato al patto corruttivo, ma ne abbia solo goduto scientemente i benefici.

Il senatore Galuppo, ascoltato dalla Giunta, ha sottolineato la incompetenza dei magistrati del Tribunale di Venezia a conoscere di reati, che secondo la stessa prospettiva dell'accusa si sarebbero consumati in parte a Vicenza e in parte a Roma; dall'altra ha sottolineato la inverosimiglianza di molte delle dichiarazioni rese dagli indagati, in particolare dagli esponenti

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'impresa Maltauro, di cui ha contestato la veridicità, ritenendole probabilmente ispirate al fine difensivo di asseverare una ipotesi di concussione - e non di corruzione - cosiddetta «ambientale» e quindi al fine di garantirsi l'impunità.

Ciò malgrado il senatore Galuppo ha richiesto che l'autorizzazione sia concessa al fine di poter, nella sede propria e cioè all'interno del giudizio, dimostrare la propria assoluta estraneità ai fatti contestati e quindi ottenere un pieno riconoscimento della trasparenza e della correttezza del proprio agire politico, che da un diniego dell'autorizzazione potrebbero restare offuscate.

La Giunta, pur ritenendo - in conformità di una propria costante giurisprudenza - che l'istituto dell'autorizzazione a procedere sia volto alla tutela dell'istituzione parlamentare e non del singolo membro del Parlamento, sicchè la posizione assunta da quest'ultimo in ordine alla richiesta si caratterizza in termini di sostanziale neutralità, ha comunque apprezzato la posizione assunta dal senatore Galuppo all'interno di una vicenda che, pur avendo alcuni margini di opinabilità, non sembra evidenziare consistenti motivi ostativi alla concessione

dell'autorizzazione a procedere. E infatti la stessa si situa all'interno di una più ampia indagine che ha portato alla formulazione di imputazioni indubbiamente connesse con quelle contestate al senatore Galuppo; talchè il superamento dei limiti di competenza territoriale da parte dei magistrati veneziani appare giustificato o comunque non tale da consentire la individuazione di quel *fumus persecutionis* che è pur sempre necessario per un diniego dell'autorizzazione a procedere. Per ciò che concerne inoltre i dubbi che il senatore Galuppo ha sollevato in ordine agli elementi probatori che suffragherebbero l'accusa, gli stessi, pur ragionevoli, non sono parsi alla Giunta, almeno alla sua maggioranza, tali da consentire una valutazione di manifesta infondatezza dell'accusa medesima.

Sicchè appare indubbiamente opportuno che della vicenda sia consentito il dovuto approfondimento giudiziario, stante anche l'estrema delicatezza degli interessi coinvolti.

Con queste motivazioni la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PELLEGRINO, relatore